IN BREVE:

1. Il decreto "Bollette" proroga le scadenze della pace fiscale
2. Tregua fiscale: i nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
3. Definizione delle irregolarità formali: rimozione delle irregolarità od omissioni entro il 31 marzo 2024
4. Al via il nuovo Patent box
5. Tax credit energia: esteso l'ambito per la comunicazione dei crediti maturati nel 2022
6. Titolare effettivo dei crediti d'imposta da indicare in dichiarazione
7. 5 per mille: pubblicato l'elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2023
8. Bonus e-commerce 2022 imprese agricole e agroalimentari al 100%

APPROFONDIMENTI:

I. I chiarimenti in tema di pace fiscale

II. Definizione delle irregolarità formali: la rimozione delle irregolarità od omissioni

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

IN BREVE

1. Il decreto "Bollette" proroga le scadenze della pace fiscale

D.L. 30 marzo 2023, n. 34

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto "Bollette" (D.L. 30 marzo 2023, n. 34) che contiene anche la proroga di alcune scadenze collegate alle definizioni agevolate rientranti nella c.d. pace fiscale introdotta dall'art. 1, della Legge n. 197/2022.

Definizione delle irregolarità formali

È prorogato dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023 il termine di versamento (unica soluzione / prima rata).

Ravvedimento speciale

È prorogato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine:

- per la rimozione dell'irregolarità / omissione;
- per il versamento (unica soluzione / prima rata) dell'importo dovuto.

È fissato al 31 ottobre, 30 novembre e 20 dicembre (invece del 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre) il termine di versamento delle rate successive alla prima.

Definizione liti pendenti

È prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine per:

- presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita domanda;
- versare quanto dovuto (unica soluzione / prima rata).

È fissato al 31 ottobre e 20 dicembre (invece del 30 settembre e 20 dicembre) il termine di versamento delle rate successive alla prima.

2. Tregua fiscale: i nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 20 marzo 2023, n. 6/E

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle misure di tregua fiscale introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).

La circolare contiene indicazioni sul perimetro applicativo delle norme agevolative, ed in particolare:

- sulla regolarizzazione delle irregolarità formali;
- sul "ravvedimento speciale";
- sull'adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Vedi l'Approfondimento

3. Definizione delle irregolarità formali: rimozione delle irregolarità od omissioni entro il 31 marzo 2024

La definizione delle irregolarità formali (legge di Bilancio 2023) prevede, oltre al pagamento di 200 euro per ciascuna annualità, che siano rimosse le irregolarità,

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

infrazioni od omissioni entro il 31 marzo 2024.

Come già precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 15 maggio 2019, n. 11/E, in relazione alla precedente analoga definizione agevolata di cui all'art. 9 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, **se per un "giustificato motivo" non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall'Ufficio delle Entrate.** Tale circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui tributi cui si riferiscono. La circolare ha inoltre precisato che la mancata rimozione – spontanea o su invito – di tutte le irregolarità, non pregiudica il perfezionamento della definizione in riferimento alle altre violazioni correttamente regolarizzate all'interno del medesimo periodo d'imposta.

Vedi l'Approfondimento

4. Al via il nuovo Patent box

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24 febbraio 2023, n. 52642

Agenzia delle Entrate, Circolare 24 febbraio 2023, n. 5/E

L'art. 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146/2021 ha introdotto un nuovo **regime agevolativo opzionale**, collegato all'utilizzo nell'ambito di un'attività di impresa di specifici beni immateriali da parte del titolare del diritto al loro sfruttamento economico. Tale regime ("nuovo Patent box") ha sostituito quello disciplinato dall'art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A differenza del precedente regime non è più prevista una attività di ruling con l'Agenzia delle Entrate. Il nuovo Patent box prevede la possibilità per i soggetti beneficiari di indicare le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione mediante idonea documentazione. In caso di rettifica della maggiorazione, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione non si applica qualora nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria detta documentazione, firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

La predisposizione della documentazione idonea con apposizione della firma elettronica con marca temporale rappresenta condizione necessaria per la disapplicazione della sanzione e non per la fruizione dell'agevolazione.

Il nuovo Patent box consente, al soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d'impresa, una **deduzione fiscale maggiorata** (+ 110%) delle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo agli stessi beni riferibili.

I **beni immateriali agevolabili** sono:

a) software protetto da copyright;
b) brevetti industriali – ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione – i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
c) disegni e modelli, giuridicamente tutelati;
d) due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c), collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti, o di un processo, o di un gruppo di processi, sia subordinata all'uso congiunto degli stessi.

L'Agenzia delle Entrate ha ora pubblicato la circolare n. 5/2023 e il provvedimento n. 52642 del 24 febbraio 2023.

La circolare fornisce chiarimenti in relazione:

a) all'impianto generale dell'istituto;
b) ai requisiti e modalità di accesso al regime, con riferimento all'ambito sia soggettivo sia oggettivo;
c) alle condizioni per beneficiare dell'esimente sanzionatoria, nel caso di rettifiche della maggiorazione dedotta da parte dell'Amministrazione finanziaria;
d) alle soluzioni interpretative adottate in relazione a questioni legate all'eventuale "transito" dal precedente al nuovo regime Patent box.

Il nuovo Patent box può essere applicato a partire **dal periodo d'imposta in corso al 22 ottobre 2021**.

I beni agevolabili devono essere "utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa". A tal riguardo, nella circolare n. 5/E/2023 l'Agenzia ha scelto di non considerare "utilizzato" un bene per il quale è stato ottenuto un titolo di privativa industriale, ma che non viene impiegato nei processi aziendali (ad esempio per ragioni collegate alla mera tutela di quote di mercato).

La circolare ha inoltre chiarito il coordinamento tra la disciplina del nuovo regime Patent box e quella del credito d'imposta ricerca e sviluppo.

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

Il comma 203 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 prevede che "per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto [⋯] in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili". Secondo l'Agenzia, l'agevolazione Patent box deve essere qualificata come **sovvenzione che insiste sulle stesse spese di ricerca e sviluppo ammissibili alla disciplina del relativo credito d'imposta**: ne consegue che la base di calcolo di tale ultima agevolazione deve essere decurtata dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent box.

L'applicazione di tale interpretazione ai periodi d'imposta interessati dal meccanismo premiale comporta la restituzione del credito d'imposta disciplinato dalla richiamata legge n. 160/2019, eventualmente già fruito, senza applicazione di sanzioni e interessi.

5. Tax credit energia: esteso l'ambito per la comunicazione dei crediti maturati nel 2022

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 1 marzo 2022, n. 56785

Con Provvedimento 1 marzo 2023, n. 56785, l'Agenzia delle Entrate ha esteso le disposizioni attuative in tema di crediti maturati a fronte di spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici, contenute nel provvedimento del 16 febbraio 2023, al credito d'imposta in favore dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per l'acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre 2022.

Con il provvedimento sono inoltre approvate le nuove versioni del "Modello per la comunicazione dei crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici" e delle istruzioni di compilazione, in sostituzione di quelle approvate con il citato provvedimento del 16 febbraio.

6. Titolare effettivo dei crediti d'imposta da indicare in dichiarazione

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 22 del Regolamento UE 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, il modello Redditi 2023 per le società di capitali richiede, per la prima volta, per i soggetti che hanno beneficiato di crediti d'imposta, l'indicazione (nei **righi RU150 e RU151**) di informazioni volte ad accertare rispettivamente:

- la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

- e il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento.

Le informazioni sono richieste per i periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022.

In particolare, nel rigo RU150 i beneficiari del credito d'imposta sono tenuti ad indicare i dati relativi ai **titolari effettivi** indicando, per ogni titolare effettivo persona fisica:

- i periodi d'imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito;
- il codice fiscale; i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono indicare nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita;
- il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato ove diverso dalla residenza anagrafica;
- i dati relativi all'eventuale residenza anagrafica all'estero e/o al domicilio anagrafico all'estero.

Inoltre, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il beneficiario del credito che ha usufruito di un'**ulteriore sovvenzione** con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito, dovrà indicare:

- il codice del credito d'imposta;
- l'anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;
- la descrizione dell'ulteriore sovvenzione fruita.

7. 5 per mille: pubblicato l'elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2023

Agenzia delle Entrate, Comunicato 7 marzo 2023

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'elenco permanente delle ONLUS, iscritte alla relativa Anagrafe, accreditate al contributo del 5 per mille dell'IRPEF per il 2023.

Nell'elenco pubblicato sono presenti le ONLUS già inserite nell'elenco permanente del 2022 e le ONLUS regolarmente iscritte nell'anno 2022 in presenza dei requisiti previsti dalla norma. Sono state, inoltre, apportate le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche dell'iscrizione trasmesse dalle stesse ONLUS.

Le ONLUS che sono presenti nell'elenco permanente 2023, ricorda l'Agenzia delle Entrate, non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.

Il rappresentante legale dell'ente presente nell'elenco permanente, entro i successivi 30 giorni deve:

- comunicare alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio tramite dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell'ente, sottoscrivere e trasmettere la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente. Qualora il contributo sia stato indebitamente

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

percepito dall'ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell'art. 17 del D.P.C.M. 23 luglio 2020.

Gli elenchi permanenti degli enti del Terzo Settore, della ricerca scientifica e dell'Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche, sono pubblicati sul sito web di ciascuna amministrazione competente (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano).

8. Bonus e-commerce 2022 imprese agricole e agroalimentari al 100%

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24 marzo 2023, n. 94679

L'art. 1, comma 131, del D.L. n. 178/2020 ha previsto la concessione, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, del credito d'imposta disciplinato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 91/2014, in favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle "strade del vino", per la **realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.**

Con Provvedimento del 24 marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate, considerato che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2022, è inferiore al limite di spesa, ha informato che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell'importo del credito richiesto.

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

APPROFONDIMENTI

I. I CHIARIMENTI IN TEMA DI PACE FISCALE

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle misure di **tregua fiscale** introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).

La circolare contiene indicazioni sul perimetro applicativo delle norme agevolative, ed in particolare:

- sulla **regolarizzazione delle irregolarità formali**;
- sul **"ravvedimento speciale"**;
- sull'**adesione e definizione agevolata** degli atti del procedimento di accertamento.

Relativamente alla **regolarizzazione delle irregolarità formali** viene chiarito che si considera irregolarità formale, quindi **sanabile**, l'**invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio** (SdI) **oltre i termini ordinari**, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza, con relativo versamento dell'imposta. Per lo stesso motivo può essere sanato l'omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell'imposta dovuta.

Tra le indicazioni relative all'ambito applicativo delle norme agevolative, la circolare chiarisce che rientrano nel perimetro del **"ravvedimento operoso speciale"** le violazioni accertabili ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate. L'Agenzia delle Entrate ricorda che, come riportato nella circolare n. 2/E/2023, non sono definibili con il ravvedimento speciale le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. Per beneficiare della regolarizzazione, inoltre, è necessario che le violazioni "ravvedibili" **non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata**, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Pertanto, **le violazioni accertabili ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 non ostano al ravvedimento speciale, purché, come detto, non siano già state contestate**.

Nella circolare viene specificato che gli atti derivanti dai controlli formali (art. 36-*ter* del D.P.R. n. 600/1973) **non rientrano** nell'ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, tali atti **possono rientrare** nella procedura di **ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell'esito del controllo**.

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

Relativamente all'**adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento,** l'Agenzia ricorda che la legge di Bilancio ha previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Nella circolare citata, l'Agenzia delle Entrate in riferimento ai **PVC consegnati entro il 31 marzo 2023**, ammette la definizione agevolata, ossia l'adesione, sia nel caso di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, sia nell'ipotesi di invito di iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto legislativo, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l'accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento. L'adesione potrà avvenire sia su iniziativa del contribuente sia su iniziativa d'ufficio.

Dunque, l'adesione con i vantaggi di cui alla legge di Bilancio può avvenire anche dopo la data del 31 marzo; rileva la data di consegna del PVC entro il 31 marzo, al di là della tempistica della successiva adesione.

Inoltre, spiega ancora l'Agenzia, non è possibile definire gli atti di contestazione con cui vengono irrogate le sole sanzioni.

Nella circolare vengono fornite risposte anche sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

II. DEFINIZIONE DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI: LA RIMOZIONE DELLE IRREGOLARITÀ OD OMISSIONI

La **definizione delle irregolarità formali** (legge di Bilancio 2023) prevede, oltre al pagamento di 200 euro per ciascuna annualità, che siano rimosse le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il 31 marzo 2024.

Come già precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 15 maggio 2019, n. 11/E, in relazione alla precedente analoga definizione agevolata di cui all'art. 9 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, **se per un "giustificato motivo" non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall'Ufficio delle Entrate**. Tale circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui tributi cui si riferiscono. La circolare ha inoltre precisato che la mancata rimozione – spontanea o su invito – di tutte le irregolarità, non pregiudica il perfezionamento della definizione in riferimento alle altre violazioni correttamente regolarizzate all'interno del medesimo periodo d'imposta.

La rimozione non deve inoltre **essere effettuata quando non è possibile o necessaria**. Trattasi dei casi in cui è la stessa norma sanzionatoria a disporre la sola applicazione della sanzione.

Rientrano nell'ipotesi in parola, ad esempio:

- la violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta per i due periodi d'imposta di riferimento;
- a partire dal 1° gennaio 2018, l'addebito al cessionario o al committente di un'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella effettiva, purché l'imposta stessa sia stata assolta; in tale ipotesi il cessionario che ha detratto l'imposta riportata in fattura è punibile con una sanzione in misura fissa, ai sensi dell'art. 6, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997 e conserva il diritto a detrazione. Pertanto la violazione può essere rimossa con il versamento dei 200 euro senza necessità di rimuovere anche l'errore;
- le violazioni in materia di inversione contabile, sanzionate ai commi 9-bis.1 e 9-bis.2 del citato art. 6, sempre che la violazione non sia stata determinata da un intento di evasione o di frode e

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668
per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn
MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

l'imposta sia stata effettivamente assolta;

- l'omessa presentazione della liquidazione periodica ex art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, purché i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale.

Non possono, invece, essere ricondotte nelle fattispecie sopra richiamate (irregolarità od omissioni per le quali non è più possibile o necessaria la rimozione) **alcune violazioni formali la cui rimozione è comunque necessaria**, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- l'omissione o irregolarità delle dichiarazioni di cui agli art. 35, 35-ter e 74-quinquies del decreto IVA. Le informazioni rese con tali dichiarazioni sono, infatti, utili al corretto esercizio dell'attività di controllo e alla notifica degli atti tributari. Va da sé che la rimozione della violazione per mezzo della definizione in parola non produce alcun effetto ai fini della regolarità della notifica degli atti eseguita nelle more della correzione;
- l'omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- l'omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010;
- l'omessa comunicazione riguardante la proroga dei contratti di locazione per i quali si è optato per la cedolare secca;
- l'omessa iscrizione al VIES. Sebbene la Corte di Giustizia UE, con sentenza relativa alla causa C-21/16, depositata il 9 febbraio 2017, abbia confermato un orientamento ormai costante secondo cui la mancata iscrizione al VIES da parte del soggetto acquirente non preclude la possibilità di applicare il regime di esenzione IVA previsto per le cessioni intracomunitarie, non costituendo una condizione essenziale per poter beneficiare del regime di non imponibilità, né dalla direttiva IVA, né secondo la giurisprudenza della Corte UE; l'omissione va comunque sanata per consentire alle controparti commerciali di poter effettuare le opportune verifiche.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.
Cordiali saluti.

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064